

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Dante Monda – Alfonso Volpi"
Via G. Oberdan n. 1 – 04012- Cisterna di Latina
☎ *06/9699160 Codice fiscale 80008560593*
ltic838007@istruzione.it pec ltic838007@pec.istruzione.it
www.icmondavolpi.edu.it

A tutti i docenti
a tempo determinato
Al Sito web

Oggetto: Ferie del personale docente con contratto a tempo determinato – a.s. 2026/2027. Informativa formale ed invito alla programmazione (D.L. 7 agosto 2026, n. 144).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 54, 55 e 56, recante disposizioni in materia di fruizione delle ferie del personale docente e di monetizzazione delle ferie non godute per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario e per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche;
VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 32937 del 6 agosto 2012;
VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 72696 del 4 settembre 2013, relativa ai trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente, educativo e ATA;
VISTO il vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, per quanto applicabile al personale assunto con contratto a tempo determinato;
VISTO l'art. 35 del CCNL 18 gennaio 2024, ove richiamabile ratione temporis e per quanto compatibile con la disciplina contrattuale successivamente intervenuta;
VISTO l'art. 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di ferie annuali;
VISTA la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di ferie del personale docente a tempo determinato e, in particolare, le sentenze n. 16525 e n. 16530 del 27 maggio 2026 e n. 18590 dell'8 giugno 2026, che hanno precisato i presupposti per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
VISTI i principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di effettivo esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite e di obbligo del datore di lavoro di porre il lavoratore concretamente in condizione di fruirne, informandolo in modo adeguato e tempestivo delle conseguenze della mancata fruizione;
VISTO l'art. 1, commi 54, 55 e 56, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
VISTO l'art. 35, comma 2, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024;
VISTE le note ministeriali e le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato in materia di liquidazione dell'indennità sostitutiva per il personale a tempo determinato;

Documento informatico firmato digitalmente da NUNZIA MALIZIA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 143880 del 11/02/2026 relativa alla determinazione del calendario scolastico per l'a. s. 2026/2027 nella Regione del Lazio;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa all'adattamento del calendario scolastico;
DATO ATTO che, sulla base del calendario scolastico della Regione Lazio per l'a. s. 2026/2027 come adattato dagli OOCC,
- le attività didattiche hanno inizio il 14 settembre 2026;
- le attività didattiche terminano martedì 8 giugno 2027 per la scuola primaria e secondaria e il 30 giugno 2027 per la scuola dell'Infanzia;
DATO ATTO che il calendario scolastico regionale e i conseguenti adattamenti deliberati dai competenti Organi Collegiali prevedono la sospensione delle lezioni nei seguenti periodi complessivi:

- 2 novembre 2026 (Sospensione per adattamento Consiglio di Istituto);
- 7 dicembre 2026 (Ponte dell'Immacolata Sospensione per adattamento Consiglio di Istituto);
- Da mercoledì 23 dicembre 2026 a martedì 5 gennaio 2027 (Vacanze natalizie);
- Da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo 2027 (Vacanze pasquali);
- 31 maggio 2027 (Sospensione per adattamento Consiglio di Istituto);
- 1 giugno 2027 (Sospensione per adattamento Consiglio di Istituto).

CONSIDERATO che il personale docente a tempo determinato è tenuto a fruire delle ferie secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente e, in particolare, che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, fatti salvi i giorni destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle altre attività valutative, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228/2012;

SI INVITA

Tutto il personale docente con contratto a tempo determinato a programmare e a presentare tempestivamente istanza di fruizione dei giorni di ferie maturati e maturandi nei seguenti periodi, purché compresi nella vigenza del proprio contratto di lavoro:

Durante i periodi di sospensione delle lezioni:
- 2 novembre 2026 (Sospensione per adattamento Consiglio di Istituto);
- 7 dicembre 2026 (Ponte dell'Immacolata);
- Da mercoledì 23 dicembre 2026 a martedì 5 gennaio 2027 (Vacanze natalizie);
- Da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo 2027 (Vacanze pasquali);
- 31 maggio 2027 (Sospensione per adattamento Consiglio di Istituto);
- 1 giugno 2027 (Sospensione per adattamento Consiglio di Istituto).

Le ferie maturate sono proporzionate alla durata del servizio prestato e devono essere fruite, per quanto previsto dalla legge, nei periodi di sospensione delle lezioni ricadenti nel periodo di validità del contratto.
Restano esclusi dalla fruizione delle ferie i giorni destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle altre attività valutative e, più in generale, i periodi nei quali la prestazione lavorativa sia richiesta per lo svolgimento delle attività previste dal Piano annuale delle attività e dalla normativa vigente.
Il personale interessato potrà rivolgersi all'Ufficio del personale per conoscere il numero dei giorni di ferie maturati alla data della richiesta e per ricevere le necessarie informazioni sulle modalità di fruizione.
Si richiama espressamente l'attenzione del personale sul fatto che la mancata richiesta e/o mancata fruizione delle ferie nei periodi nei quali la legge ne consente il godimento può incidere sul diritto al relativo trattamento economico sostitutivo, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.
A tal fine, il personale è invitato a programmare e richiedere le ferie con congruo anticipo, in modo da consentirne l'effettivo godimento entro il termine del rapporto di lavoro.
In particolare, per il periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2027, considerato che tale periodo può essere interessato da scrutini, esami e altre attività valutative, l'Istituto provvederà a informare il personale interessato circa i periodi nei quali le ferie possono essere effettivamente fruite, invitandolo formalmente a presentare la relativa richiesta.
Si precisa **che l'eventuale trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute non costituisce un diritto automatico alla monetizzazione** di tutte le ferie maturate, ma potrà essere riconosciuto esclusivamente nei casi, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 1, comma 55, della legge n. 228/2012 e alla relativa interpretazione giurisprudenziale.

Al termine del rapporto di lavoro, l'Ufficio del personale procederà alla verifica delle ferie spettanti, di quelle effettivamente fruite e dei giorni di sospensione delle lezioni ricadenti nel periodo di validità del contratto nei quali era consentita la fruizione delle ferie, ai fini della determinazione dell'eventuale trattamento economico sostitutivo spettante secondo legge.
La presente comunicazione costituisce formale informazione al personale interessato circa l'obbligo di fruizione delle ferie, le modalità per richiederle e le conseguenze derivanti dalla mancata fruizione, ferma restando la disciplina normativa e contrattuale vigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora la S.V., posta nella concreta condizione di fruire delle ferie nei periodi sopra individuati, scelga consapevolmente di non richiederle o non avvalersene, tali ferie andranno definitivamente perse al termine del rapporto di lavoro e non potranno dare luogo ad alcuna indennità finanziaria sostitutiva (monetizzazione) non essendo ammessa – salve le eccezioni previste dalla legge – la corresponsione del relativo trattamento economico sostitutivo, ai sensi dell'art. 5, c. 8, del D.L. n. 95/2012, come modificato dal D.L. n. 144/2026.

Si invita pertanto tutto il personale interessato a conservare copia della presente comunicazione e delle eventuali richieste di ferie presentate tramite PEO.

Si confida nella consueta e puntuale collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Nunzia Malizia